



Commissione Consultiva Revisione Legale

**Crisi d'impresa, composizione negoziata e
conseguenze sull'attività di revisione:
La verifica dell'assetto organizzativo
rispetto all'emersione della crisi**

Dott. Aniello Caldarese

Fonti

1. DL 118/2021
2. DOCUMENTO FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI
"Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale.
Il ruolo dell'organo di controllo."
3. CODICE CIVILE
 - 3.1 ART. 2086 COMMA 2 C.C.
 - 3.2 ART. 2257 C.C.
 - 3.3 ART. 2380-BIS COMMA 1 C.C.
 - 3.4 ART. 2381 COMMI 5 E 6 C.C.
 - 3.5 ART. 2403 COMMA 1 C.C.
 - 3.6 ART. 2403-BIS COMMI 2 E 3 C.C.
 - 3.7 ART. 2406 COMMA 2 C.C.
 - 3.8 ART. 2407 C.C.
 - 3.9 EX ART. 2409 C.C.
 - 3.10 ART. 2475 COMMA 1 C.C.

Fonti - Segue

4. PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

4.1 ISA ITALIA 300

"Pianificazione della revisione contabile del bilancio"

4.2 ISA ITALIA 315

"L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera"

5. DOCUMENTO "Norme di comportamento del collegio sindacale"

5.1 Norma 3.5 "Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo"

5.2 Norma 3.6 "Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo"

5.3 Norma 3.7 "Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo"

Nuova formulazione dell'art. 2086 c.c. – Adeguati assetti organizzativi

Art. 2086. **Gestione dell'impresa** (1).

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. (2)

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 375, comma 1, [D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Direzione e gerarchia nell'impresa».

(2) Comma aggiunto dall'art. 375, comma 2, [D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

Adeguati assetti organizzativi - segue

Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo

Principi

Il Collegio sindacale vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della società.

*Per **assetto organizzativo** si intende: (i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, (ii) il complesso procedurale di controllo.*

Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.

Adeguati assetti organizzativi - segue

- La nuova rubrica dell'art. 2086 (“Gestione dell'impresa”) individua nella predisposizione di assetti adeguati il cuore della funzione gestoria, la cui paternità (e responsabilità) va riferita a chi di tale funzione sia investito.
- Si tratta quindi di una clausola generale che impone un dovere di corretta gestione rispetto ai modelli di organizzazione collettiva dell'attività e che riveste quindi un valore di novità sistematica di centrale rilevanza.
- La norma cardine dell'art. 2086 C.C. viene richiamata esplicitamente anche nei riformati articoli: 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475.
- Lo stesso concetto viene quindi «precisato» in funzione delle tipologie e modalità di organizzazione dell'impresa (società semplice e quindi società di persone, S.p.A., S.r.l.) ma resta fermo il carattere di paradigma generale.

**L'imprenditore (= gli amministratori)
DEVE (parametro di diligenza) istituire
assetti organizzativi ADEGUATI**

Adeguati assetti organizzativi - segue

- Diventa quindi fondamentale comprendere natura e caratteristiche del concetto di «**assetti organizzativi, amministrativi e contabili**»
- Occorre chiarire la portata del profilo di «**adeguatezza**».
- Rispetto all'adeguatezza degli assetti organizzativi vanno bene compresi i diversi ruoli (declinazione dei verbi) degli organi sociali:
 - Gli **Amministratori delegati** curano l'adeguatezza degli assetti organizzativi (che devono essere adeguati)
 - Il **C.d.A.** valuta gli assetti (art. 2381 c. 5 C.C.)
 - Il **Collegio Sindacale** vigila sull'adeguatezza (art. 2403 C.C.)
 - Il **Revisore** acquisisce conoscenza degli assetti organizzativi e di controllo, al fine di pianificare le risposte di revisione ai rischi individuati (ISA 300 e segg.)
 - Ruoli di internal audit, comitati di controllo del rischio, ecc.

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo

$$AR = IR \times CR \times DR$$

AR = AUDIT RISK (RISCHIO DI REVISIONE)

IR = INHERENT RISK (RISCHIO INTRINSECO)

CR = CONTROL RISK (RISCHIO DI CONTROLLO)

DR = DETECTION RISK (RISCHIO DI CONTROLLO)

Il rischio di controllo (Control Risk, in sigla CR) è l'eventualità che gli scostamenti significativi d'informativa di bilancio non siano evitati e, se già presenti quando si svolge il processo formativo del bilancio, non siano individuati e corretti tempestivamente dal sistema di controllo interno della società revisionata (ad esempio, questo rischio è pari al 100% se si ritiene che il sistema di controllo interno sia incapace di prevenire scostamenti significativi).

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo - segue

- Isa Italia 300: Pianificazione della revisione contabile del bilancio
 - i rischi identificati e valutati di errori significativi (ad esempio, un aumento nei rischi identificati e valutati di errori significativi in una data area della revisione richiede di norma un corrispondente incremento nell'estensione e nella tempestività della direzione e supervisione dei membri del team di revisione e un riesame più dettagliato del loro lavoro)
 - A causa di eventi inattesi, o di cambiamenti nelle condizioni, o di elementi probativi acquisiti dai risultati delle procedure di revisione, il revisore può avere la necessità di modificare la strategia generale di revisione e il piano di revisione e, quindi, la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti pianificate, sulla base della riconsiderazione dei rischi identificati e valutati. Ciò si può verificare nel caso in cui il revisore venga a conoscenza di informazioni che divergono significativamente da quelle disponibili all'epoca della pianificazione delle procedure di revisione.

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo - segue

- Isa Italia 300: Pianificazione della revisione contabile del bilancio
 - l'identificazione preliminare delle aree in cui può sussistere un livello di rischio più elevato di errori significativi
 - l'importanza attribuita al controllo interno in tutta l'impresa per il successo della gestione della stessa
 - il processo o i processi utilizzati dalla direzione per identificare e predisporre l'informativa richiesta dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, inclusa l'informativa che non proviene dalla contabilità generale e sezionale
 - gli sviluppi significativi nell'attività dell'impresa, inclusi i cambiamenti nelle tecnologie informatiche e nei processi aziendali, i cambiamenti dei membri della direzione con responsabilità strategiche, le acquisizioni, le fusioni e i disinvestimenti

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo - segue

- Isa Italia 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera
 - Controllo interno - Il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell'impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all'attendibilità dell'informativa finanziaria, all'efficacia e all'efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il termine "controlli" si riferisce a qualsiasi aspetto di una o più componenti del controllo interno.
 - Procedure di valutazione del rischio – Le procedure di revisione svolte per acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, al fine di identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni.

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (l'intervista all'azienda)



Carta di lavoro

Questionario sul sistema di controllo interno

Società: XYZ SpA

Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/20XX

Preparata da: P

Data: _____

Preparata da: M1

Data: _____

Preparata da: M2

Data: _____

DOMANDE	SI/NO/NA	COMMENTI
Ambiente di controllo 1. Esiste un codice etico o di comportamento aziendale? 2. Le norme di comportamento sono adeguatamente codificate, diffuse e comunicate tra i diversi livelli aziendali? 3. La direzione aziendale agisce efficacemente nel promuovere comportamenti onesti, corretti e in linea con le norme di comportamento aziendali?		

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (l'intervista all'azienda)

- | | | |
|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">4. È stato definito un sistema sanzionatorio che agisca in caso di violazione o mancata osservazione delle norme di comportamento aziendali?5. L'azienda ha predisposto un manuale delle procedure interne?6. Le procedure interne sono adeguatamente descritte, formalizzate e comunicate?7. La società è dotata di un assetto organizzativo coerente con le proprie caratteristiche e il tipo di attività esercitata?8. L'assetto organizzativo consente alla società di raggiungere gli obiettivi prefissati?9. Sono chiaramente definite le | | |
|--|--|--|

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (l'intervista all'azienda)

<p>responsabilità e i compiti dei dipendenti aziendali?</p> <p>10. Esiste un'adeguata separazione delle mansioni aziendali?</p> <p>11. È garantito un adeguato livello di formazione del personale?</p> <p>12. La selezione del personale avviene secondo procedure che assicurino l'assunzione di personale con competenze adeguate al ruolo da ricoprire?</p> <p>13. Sono implementate procedure di valutazione e monitoraggio delle competenze e dei risultati conseguiti dai dipendenti?</p> <p>14. Con quale frequenza vengono valutate le <i>performance</i> del personale ed intraprese le eventuali azioni correttive e migliorative?</p>		
---	--	--

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (l'intervista all'azienda)

Sistemi informativi		
<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="413 348 967 491">1. Il sistema informativo è strutturato in modo da essere coerente con gli obiettivi aziendali prefissati?<li data-bbox="413 511 967 654">2. Sono definiti in modo chiaro compiti, funzioni e responsabilità del sistema informativo aziendale?<li data-bbox="413 674 967 816">3. È assicurato un adeguato livello di comunicazione con tutte le funzioni aziendali?<li data-bbox="413 836 967 1051">4. Le informazioni sono fornite in modo dettagliato e tempestivo, assicurando l'efficace svolgimento delle funzioni aziendali?<li data-bbox="413 1071 967 1276">5. È implementato un piano strategico in grado di assicurare lo sviluppo e il corretto funzionamento del sistema informativo?		

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (l'intervista all'azienda)

<p>6. Il sistema informativo è in grado di fornire al <i>management</i> le informazioni interne ed esterne rilevanti e i report delle <i>performance</i> aziendali?</p> <p>7. Esistono procedure per la redazione di <i>budget</i>?</p> <p>8. Il sistema informativo è in grado di fornire i dati finanziari e non finanziari utili all'analisi delle performance aziendali?</p> <p>9. È assicurata un'adeguata comunicazione tra l'azienda e i principali interlocutori esterni al fine di ottenere informazioni rilevanti circa l'efficacia del sistema di controllo interno?</p> <p>10. Il sistema informativo è strutturato attraverso meccanismi che evidenzino anomalie e punti di debolezza del sistema di controllo interno?</p>		
--	--	--

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (l'intervista all'azienda)

Processo di valutazione dei rischi		
<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="421 368 966 511">1. Sono predisposti piani strategici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi aziendali?<li data-bbox="421 532 966 625">2. L'impresa dispone di processi idonei ad identificare e valutare i rischi rilevanti?<li data-bbox="421 646 966 839">3. La direzione è in grado di stimare la significatività e la probabilità di accadimento dei rischi correlati agli obiettivi di informativa finanziaria?<li data-bbox="421 861 966 1003">4. I processi di valutazione dei rischi sono appropriati alle caratteristiche e alle circostanze aziendali?<li data-bbox="421 1025 966 1168">5. Sono presenti e operano in modo efficace sistemi di gestione e adeguata comunicazione dei rischi?<li data-bbox="421 1189 966 1282">6. La direzione utilizza piani e processi di controllo della situazione finanziaria?		

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (l'intervista all'azienda)

<p>7. La direzione è in grado di individuare e valutare correttamente i rischi con impatto sull'informativa finanziaria?</p> <p>8. L'impresa è in grado di predisporre le migliori azioni in risposta ai rischi identificati e valutati?</p>		
<p>Attività di controllo</p> <p>1. Sono predisposti e rispettati chiari livelli di rappresentanza e procedure di autorizzazione nello svolgimento delle operazioni aziendali?</p> <p>2. Sono implementati sistemi di identificazione del personale che assicurino la sicurezza negli accessi alle differenti funzioni?</p> <p>3. Sono previsti sistemi di protezione dei dati, dei documenti rilevanti e dei beni aziendali?</p>		

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (l'intervista all'azienda)

- | | | |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">4. Sono fissati dalla direzione gli obiettivi finanziari, di <i>budget</i> e profitto che l'azienda intende raggiungere?5. Gli obiettivi di <i>reporting</i> aziendale sono formalizzati e comunicati internamente?6. La direzione si occupa di monitorare nel tempo le possibilità di raggiungere gli obiettivi aziendali?7. La direzione è in grado di adeguare politiche e procedure di controllo ai cambiamenti aziendali?8. L'azienda dispone di situazioni contabili periodiche che consentano l'analisi delle variazioni e degli scostamenti dagli obiettivi di <i>reporting</i>?9. È assicurato il rispetto di leggi, regolamenti e contratti?10. La situazione finanziaria è sottoposta a controlli periodici? | | |
|---|--|--|

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (l'intervista all'azienda)

<p>11. L'azienda dispone di piani e procedure che assicurino la correttezza di tutte le rilevazioni contabili e dei relativi controlli?</p> <p>12. Il personale preposto, a vari livelli, alla predisposizione della informativa finanziaria, è adeguatamente informato circa le strategie aziendali?</p>		
<p>Monitoraggio</p> <p>1. Esiste una funzione di revisione interna?</p> <p>2. L'impresa effettua valutazioni sul sistema di controllo interno?</p> <p>3. La direzione implementa procedure in grado di identificare eventuali carenze del sistema di controllo interno?</p>		

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (l'intervista all'azienda)

- | | | |
|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">4. La direzione è in grado di predisporre le azioni correttive necessarie?5. L'impresa effettua monitoraggio mediante attività continuative e valutazioni separate?6. Sono analizzate le informazioni derivanti da reclami dei clienti, dai <i>report</i> di errori sulle attività e dai ritorni degli impiegati?7. Le indicazioni e le raccomandazioni derivanti dai revisori o dal collegio sindacale sono attuate dall'impresa?8. Sono considerate le informazioni derivanti da organizzazioni sindacali, istituti finanziari e autorità di vigilanza?9. La struttura del controllo interno predisposta ed implementata risulta efficace a mitigare i rischi aziendali?10. Le risorse interne sono adeguatamente informate circa l'importanza di un efficace sistema di controllo interno nel | | |
|--|--|--|

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (l'intervista all'azienda)

<p>prevenire rischi di errori con impatto sull'informativa finanziaria?</p> <p>11. Sono predisposti ed implementati specifici controlli atti a fronteggiare rischi collegati a frodi?</p> <p>12. In relazione a rischi o inefficienze rilevate nel precedente periodo, quali sono stati gli interventi conseguenti da parte della direzione?</p>		
<p>Conclusioni</p> <hr/> <p>Punti di debolezza riscontrati:</p> <hr/> <hr/>		

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (test di conformità)

- Il revisore deve documentare nelle carte di lavoro:
 - la conoscenza acquisita del sistema contabile e di controllo interno;
 - la valutazione del rischio di controllo e, quando da lui ritenuto efficiente;
 - i test di conformità eseguiti per ridurre l'ampiezza dei test di validità.
 - indagine (per la comprensione e svolta principalmente tramite interviste ai responsabili di funzione);
 - osservazione (principalmente per la comprensione ma in taluni casi anche per la convalida della procedura come nel caso delle istruzioni inventariali utilizzate per l'inventario fisico di fine anno);
 - ispezione (principalmente per la convalida ma anche se il campione di documenti è molto ristretto – 1 o 2 documenti – per la conferma della comprensione dei controlli della procedura);
 - riesecuzione (quasi esclusivamente per la convalida della procedura con campione adeguato rispetto alla riduzione del rischio che il revisore vuole raggiungere rispetto agli obiettivi fissati in pianificazione);

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (test di conformità)

- note descrittive;
- questionari;
- liste di controllo;
- diagrammi di flusso
- walk trough test

Il processo di comprensione e valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno progettato per individuarli e mitigarli è un passo obbligatorio del lavoro di revisione legale. A differenza di quanto richiesto ai sindaci il revisore limita la sua indagine ai rischi e ai controlli che afferiscono il bilancio e l'informativa finanziaria, sempreché essi, a suo giudizio, rappresentino rischi significativi nell'accezione propria dei principi di revisione.

Prevenzione e valutazione del rischio di controllo – spunti operativi (test di conformità)

Qualora dovessero emergere dubbi sull'integrità della direzione sarà necessario coinvolgere l'organo amministrativo e di controllo (quando applicabile) e verificare che esistano le condizioni per poter svolgere il lavoro secondo i normali requisiti di una revisione legale che presuppone, pur dovendo obbligatoriamente apprezzare il potenziale rischio di frode, che il lavoro sia svolto in un ambiente integro.

Se il revisore, dopo aver rappresentato le debolezze dell'ambiente di controllo all'organo amministrativo e di controllo, dovesse concludere che le debolezze esistono e non sono state rimosse, potrebbe anche concludere di rinunciare all'incarico attivando la procedura prevista dal regolamento attuativo del D.Lgs. 39/2010 del 2012.

Possibili criticità

L'ordine dei commercialisti di Milano ha elaborato una check list denominata «Scheda di rilevazione delle anomalie rilevanti (Early Warnig)»

Per la parte riguardante i controlli interni ci vengono suggerite le seguenti criticità:

5. Anomalie gestionali

- 5.1 perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- 5.2 perdita di mercati fondamentali, di client chiave, di contratti di distribuzione, di concessione o di fornitura importanti;
- 5.3 difficoltà con il personale;
- 5.4 scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- 5.5 comparsa di concorrenti di grande successo;
- 5.6 elevati rischi ambientali non adeguatamente coperti da polizze assicurative;
- 5.7 elevati rischi di *compliance* (mancanza o carenza di un modello organizzativo ex D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Possibili criticità

7. Manifestazioni significative da eventi pregiudizievoli

7.1 iscrizioni di ipoteche giudiziarie, pegni e forme tecniche di prelazione su beni aziendale; 

7.2 decreti ingiuntivi ricevuti ed atti di ricognitivi di avvio di azioni per il recupero dei crediti; 

7.3 protesto di assegni e cambiali; 

7.4 istanze di fallimento avanzate da creditori aziendali; 

7.5 default/fallimento dei garanti e default/fallimento dei garantiti (rischio infragruppo); 

7.6 intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività. 

Possibili criticità

- Incapacità di **stimare** un prevedibile andamento aziendale, superando la tradizionale logica di analisi dei dati consuntivi;
- Incapacità di valutare la sostenibilità prospettica del debito (DSCR)
- Incapacità di valutare l'equilibrio economico-finanziario, quindi considerare i **flussi finanziari** e non più solo dinamiche economico-patrimoniali
- Incapacità di monitorare costantemente la situazione debitoria (con particolare attenzione alla segnalazione dei ritardi nei pagamenti «reiterati e significativi»)

Il ruolo proattivo dell'organo di controllo

Il DL 118/2021 alimenta l'importanza del flusso informativo con l'organo amministrativo ai fini del superamento della crisi.

La segnalazione deve essere “tempestiva”: in assenza di precise indicazioni normative, l'attivazione dovrà avvenire senza indugio, non appena siano note le condizioni che legittimano l'accesso alla procedura. Inoltre, tale segnalazione dovrà essere motivata circa il percorso logico che ha indotto a ritenere necessario l'accesso alla composizione e dovrà contenere l'indicazione di un termine, non superiore a 30 giorni, entro cui l'organo di amministrazione dovrà riferire sulle iniziative intraprese per porre rimedio allo squilibrio.

La tempestiva segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità di cui all'art. 2407 c.c.

Il ruolo proattivo dell'organo di controllo

Art. 2407.

Responsabilità.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

Il ruolo proattivo dell'organo di controllo

La segnalazione tempestiva sembrerebbe soddisfare le condizioni per l'esenzione dalla responsabilità se gli amministratori, nei 30 giorni successivi, abbiano riferito sulle iniziative intraprese e si siano attivati per il superamento della crisi, non rilevando – fuori dall'ipotesi di iniziative irragionevoli o inadeguate – l'effettiva capacità risolutiva del rimedio individuato.

L'organo di controllo dovrebbe intensificare lo scambio informativo con l'organo di amministrazione per valutare la fondatezza della risposta, attivandosi in caso di irregolarità della gestione. Nell'ipotesi di inerzia dell'organo di amministrazione, invece, ai fini dell'esonero della responsabilità per l'omissione degli amministratori, l'organo di controllo, attivando la dialettica societaria, dovrebbe convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 comma 2 c.c.

Il ruolo proattivo dell'organo di controllo

Art. 2406.

Omissioni degli amministratori.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Il ruolo proattivo dell'organo di controllo

L'assenza di iniziative, d'altra parte, dovrebbe rappresentare per l'organo di controllo un indizio comprovante una gestione gravemente negligente o di dubbia legittimità e regolarità, con la conseguenza che, al fine di evitare ogni addebito, l'organo di controllo sarà tenuto ad attivare i poteri strumentali al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza.

Ministero di Giustizia – Decreto 28 Settembre 2021 (allegato)

- Nel caso in cui il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali assume precipua rilevanza il piano d'impresa per il quale nella check-list di cui alla Sezione II sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l'esperto, nell'esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.
- La redazione del piano di risanamento è un 'processo'. Esso presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi (par. 1 della presente Sezione) e la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata (par. 2 della presente Sezione).
 - 1. Il requisito dell'organizzazione dell'impresa
 - 1.1. L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività? (a cura dell'imprenditore). In difetto, l'impresa individua il modo per procurarsele.

Ministero di Giustizia – Decreto 28 Settembre 2021 (allegato)

- 1.2.L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? (a cura dell'imprenditore). In caso contrario, l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.
- 3.3.L'organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito dall'imprenditore sia completo e adeguato? (a cura dell'esperto)
- 3.5.L'impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali? (a cura dell'imprenditore).

Ministero di Giustizia – Decreto 28 Settembre 2021 (allegato)

➤14.2. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico, affinché il tribunale possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure. Alla relazione hanno accesso, per il tramite della Piattaforma Telematica, l'imprenditore, i suoi professionisti e l'organo di controllo ed il revisore legale, se in carica, e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l'esperto. L'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini dell'archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 2 dicembre 2021

Commissione Consultiva Revisione Legale

Grazie per l'attenzione

Dott. Aniello Caldarese